



TRIBUNALE DI MACERATA

Ufficio esecuzioni immobiliari

Oggetto: vademecum relativo al conferimento ed all'espletamento degli incarichi di consulenza da parte di iscritti all'Albo Ingegneri/Architetti/Geometri del Tribunale

Gli scriventi magistrati, addetti all'Ufficio Esecuzioni Immobiliari, avuto riguardo alla ravvisata necessità di fornire indicazioni funzionali al corretto espletamento degli incarichi relativi alle consulenze tecniche nell'ambito delle procedure espropriative immobiliari, comunicano le seguenti linee guida – ricavabili dalla normativa civile e penale in materia -, alle quali ogni professionista sarà tenuto ad adeguarsi.

1. Il consulente tecnico iscritto all'Albo del Tribunale ha l'obbligo di prestare il suo ufficio (art. 63 c.p.c.) nel termine che gli è stato assegnato dal giudice e di depositare la relazione entro la data indicatagli, salvo eventuali proroghe.
2. Il consulente tecnico non può autonomamente rinunciare all'incarico, essendo l'espletamento dell'incarico un atto dovuto la cui violazione è penalmente sanzionata.

Ricorrendo una ipotesi di astensione (art. 51 c.p.c.), il consulente nominato dovrà immediatamente farne segnalazione scritta al Giudice il quale, valutata l'effettiva ricorrenza delle ragioni addotte, provvederà, se del caso, a revocare il provvedimento di nomina ed a sostituire il ctu; sino alla revoca, il professionista manterrà la qualità di pubblico ufficiale e risulterà, pertanto, pienamente assoggettato alla relativa normativa.

Ne consegue che la presentazione di una dichiarazione di mera "rinuncia all'incarico" ovvero di "non accettazione" dello stesso, specie se prive della indicazione di circostanze idonee ad integrare un giustificato motivo e dell'allegazione di documentazione comprovante lo stesso, non verranno prese in considerazione ai fini della pronuncia del provvedimento di revoca giudiziale dell'incarico.

3. Non costituisce motivo di revoca giudiziale dell'incarico il riferimento al carico di lavoro professionale ovvero l'indicazione di altre generiche e non documentate ragioni di impedimento.

Con l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale il professionista si rende

incondizionatamente disponibile ad essere nominato ctu; ne consegue che non possono essere legittimamente addotte, per ottenere l'esonero dagli incarichi del Tribunale ovvero la revoca di quelli ricevuti, ragioni genericamente indicate o motivate con riferimento all'eccessivo carico di lavoro determinato dal contemporaneo conferimento di mandati professionali da parte della clientela privata.

Il professionista che liberamente abbia richiesto ed ottenuto l'iscrizione all'Albo, quindi, è tenuto all'espletamento dell'incarico pubblico ricevuto, correttamente e fedelmente adempiendo al proprio compito nei termini che gli sono stati assegnati dal giudice, senza che assuma alcun rilievo che lo stesso sia contemporaneamente impegnato nei confronti della clientela privata.

Si segnala, a riguardo, che, mentre nessuna norma penale sanziona il professionista che rifiuti di assumere un incarico professionale che sia proposto da un committente privato, il codice penale sanziona espressamente il consulente che rifiuti di prestare giuramento o che rifiuti di assumere o di adempiere le funzioni pubbliche assegnategli (art. 366 c.p.).

Il professionista iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale, il quale ritenga di voler anteporre l'espletamento di incarichi provenienti dalla committenza privata, avrà l'onere di chiedere preventivamente la cancellazione da detto Albo dovendo, sino ad allora, svolgere con la dovuta diligenza gli eventuali incarichi giudiziari ricevuti.

Nel permanere della iscrizione all'Albo del professionista integrano, purché prontamente comunicati ed adeguatamente documentati, (oltre alle cause di astensione ex art. 51 c.p.c.), motivi validi per ottenere la temporanea esenzione dalle nomine giudiziali o la revoca di quelle in precedenza ricevute da parte dell'Ufficio esecuzioni immobiliari, quelli afferenti a situazioni di malattia invalidante del professionista, così come ogni altra situazione che renda temporaneamente o definitivamente impossibile, ovvero eccessivamente gravoso, l'espletamento della funzione.

Si comunichi al Presidente del Tribunale ed ai Presidenti degli Ordini Professionali degli Architetti, Ingegneri e Geometri, affinché valutino la diffusione del presente vademecum presso i loro iscritti.

Si dispone che la Cancelleria Esecuzioni immobiliari provveda alla comunicazione del presente avviso a tutti gli iscritti all'Albo del Tribunale nelle categorie Architetti, Ingegneri e Geometri.

Macerata, 27/09/2022

Il Giudice
dott. Enrico Pannaggi

Il Giudice
dott. Jonata Talarini